

Novità fiscali del 3 marzo 2010: per il 2010 si punta all'utilizzo degli studi di settore insieme alle indagini bancarie; INPS: precisazioni su modalità di compilazione del riquadro dei dati previdenziali del CUD 2010; Milleproroghe: norme sull'attività d'impresa

Publicato il 3 marzo 2010

per il 2010 si punta all'utilizzo degli studi di settore insieme alle indagini bancarie; INPS: precisazioni su modalità di compilazione del riquadro dei dati previdenziali del CUD 2010; Milleproroghe: norme sull'attività d'impresa; lotta all'evasione fiscale: record rispetto al 2008; pronte le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila; consultazione Consob sulla proposta di modifica del Regolamento Emittenti; altre di fisco

Indice:

- 1) Lotta all'evasione fiscale: E' record rispetto al 2008; per il 2010 si punta all'utilizzo degli studi di settore insieme alle indagini bancarie**
- 2) Pronte le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila**
- 3) Inps: Precisazioni sulle modalità di compilazione del riquadro dei dati previdenziali del CUD 2010**
- 4) Consultazione Consob sulla proposta di modifica del Regolamento Emittenti**
- 5) Legge 25/2010 (cd. milleproroghe): Norme sull'attività d'impresa**
- 6) Altre di fisco**

1) Lotta all'evasione fiscale: E' record rispetto al 2008; per il 2010 si punta all'utilizzo degli studi di settore insieme alle indagini bancarie

I risultati della lotta all'evasione 2009 hanno superato il primato del 2008.

Lo ha reso noto **l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 02.03.2010.**

Per le imprese di minori dimensioni ed i lavoratori autonomi, per ricostruire la base imponibile, si punta sull'utilizzo mirato di studi di settore e indagini finanziarie; per le persone all'ampliamento del redditometro.

Gli interventi esterni si sono concretizzati in più di 9 mila verifiche e controlli mirati, con buoni risultati sia in termini di maggiore Iva - pari a 673 milioni di euro - sia di rilievi ai fini di imposte dirette e Irap, pari, rispettivamente, a quasi 6,9 miliardi e a 5,4 miliardi di euro.

Nell'area della prevenzione e del contrasto all'evasione l'Agenzia delle Entrate punterà al consolidamento dei risultati raggiunti migliorando ancora l'efficienza e l'efficacia dissuasiva dei controlli.

Al fine di verificare i riflessi sui comportamenti dei contribuenti che sono stati accertati con esito positivo, la stessa Agenzia ha già avviato, e intende proseguire nel corso del 2010, uno studio per misurare il grado di adeguamento, in termini di adempimento spontaneo, negli anni successivi.

Per quanto riguarda i servizi ai contribuenti nel 2010 la centralità del rapporto con il contribuente, ancor più che in passato, sarà il punto di riferimento dell'Agenzia delle Entrate.

Nel 2009 la lotta è stata indirizzata sulla base di elementi ritenuti fondamentali:

- Individuazione di diverse macro tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali);

- adozione di metodologie di intervento, differenziate per ciascuna macro tipologia e coerenti con altrettanti distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione, sviluppate tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

Per ciascuna delle macro tipologie di contribuenti individuate sono state, quindi, attivate specifiche linee operative che tengono conto delle peculiarità di ogni gruppo.

Tra le più significative, è stata ricordata l'istituzione graduale del tutoraggio per i grandi contribuenti, un'accurata attività di analisi dei rischi che si coniuga con controllo sistematico e preventivo per assicurare un elevato grado di correttezza dei comportamenti fiscali di questa tipologia di contribuenti.

Per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi sono stati messi in campo specifici piani di controllo finalizzati a valutare il rischio di evasione a livello di singoli comparti economici ed ambiti territoriali.

Si sta puntando, inoltre, per imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi, sull'utilizzo mirato di studi di settore e indagini finanziarie, efficaci strumenti presuntivi di ricostruzione delle basi imponibili.

L'accertamento sintetico sta svolgendo un ruolo importante nell'attività di controllo che l'Agenzia sta portando avanti nei confronti delle persone fisiche.

Una modalità particolarmente efficace perché consente di definire la reale capacità di spesa sulla base di elementi quali investimenti patrimoniali, conferimenti di somme di danaro, acquisto o leasing di beni di lusso, ecc..

Si punta anche alla collaborazione con l'Inps e all'ampliamento delle Direzioni provinciali (il prossimo 8 marzo partiranno le tre Direzioni di Roma e prima dell'estate le due di Milano). In atto sono attive 80 Direzioni provinciali.

2) Modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila

Beneficio fiscale per immobili locati nella provincia dell'Aquila: E' stato pubblicato, sul sito delle Entrate il 02.03.2010, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (n. 30885/2010 protocollo del 01.03.2010) il quale stabilisce che l'imposta sostitutiva e la relativa base imponibile devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010.

Nella stessa dichiarazione dei redditi devono essere riportati anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Inoltre, dispone che l'imposta sostitutiva deve essere versata, entro gli stessi termini stabiliti per il versamento a saldo dell'IRPEF, anche con modalità rateale, mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo.

L'imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione.

Nei confronti dei contribuenti che presentano il modello 730, avvalendosi dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, l'imposta sostitutiva è trattenuta da parte del sostituto d'imposta.

In relazione alla modalità di determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2011, poiché la norma (Finanziaria 2010) dispone che deve essere calcolato senza tenere conto del beneficio fiscale, il neo provvedimento stabilisce che la base di calcolo dovrà comprendere anche l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva prevista per l'anno 2010.

Beneficio fiscale

Infatti, l'art. 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto **l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali, **nella misura del 20%, calcolata** sul reddito derivante dai **contratti di locazione**, stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, **riguardanti immobili** ad uso abitativo situati **nella provincia dell'Aquila**.

La **base imponibile** dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che **rileva ai fini dell'IRPEF**.

L'imposta sostitutiva, prevista in **via sperimentale** per l'anno d'imposta 2010 al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, **si applica, a scelta del locatore**, per i contratti stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

La stessa norma ha disposto, inoltre, che l'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRPEF e che l'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto di tale agevolazione.

Per quanto attiene alle modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, il comma 228 dell'art. 2 della citata legge n. 191/2009 rinvia ad un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A tal riguardo, con il presente provvedimento è stato attuato quanto sopra riportato.

3) Inps: Precisazioni sulle modalità di compilazione del riquadro dei dati previdenziali

del CUD 2010

La parte C della certificazione (CUD 2010), relativa ai dati previdenziali non presenta novità rispetto allo scorso anno.

L'Inps, con la circolare n. 27 del 01.03.2010, ha, infatti, fornito chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2010 pubblicato il 19/01/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2010).

Certificazioni relative ai contributi INPS

La certificazione CUD 2010, per la parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia), già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

Devono, inoltre, essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2009 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 comma 26 della L.335/95 il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

La certificazione CUD 2010, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4) Consultazione Consob sulla proposta di modifica del Regolamento Emittenti

La Consob ha pubblicato un documento di consultazione riguardante una serie di modifiche al Regolamento Emittenti (RE).

La data di scadenza della consultazione è fissata per il 22.03.2010.

Gli interventi in consultazione riguardano i seguenti temi:

Informazioni su operazioni straordinarie

Il documento in consultazione propone di inserire, in una sezione dell'Allegato 3B al RE, i contenuti della comunicazione Consob DIS/98081334 del 19 ottobre 1998, che forniva indicazioni sui criteri da seguire per stabilire la significatività delle operazioni straordinarie.

Rispetto al testo della comunicazione, sono state apportate modifiche che riguardano la qualificazione delle operazioni straordinarie, anche alla luce dei numerosi quesiti sottoposti alla Commissione, e sono stati parzialmente rivisti i parametri per stabilire la significatività delle operazioni straordinarie, al fine di renderne più agevole l'applicazione.

Informazione societaria

Il documento inserisce modifiche alla procedura per la scelta dello Stato membro d'origine (art. 65-decies RE).

Viene in primo luogo chiarito che l'obbligo di comunicazione alla Consob e al mercato della scelta dell'Italia quale Stato membro d'origine decorre dalla scelta medesima.

Inoltre, si propone l'inserimento di un nuovo comma che prevede la comunicazione senza

indugio alla Consob in caso di variazione dello Stato membro d'origine (art. 65-decies, comma 4, RE).

Esenzioni in materia di informazione periodica

In linea con la Direttiva Transparency, la proposta in consultazione è volta a chiarire che i soggetti già indicati nell'art. 83 RE (Stato, Regioni, Enti locali, organismi internazionali pubblici nonché gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore è di almeno 50.000 di euro) sono esonerati non solo dalla pubblicazione, ma anche dalla predisposizione delle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter Tuf.

Si propone, altresì, attraverso l'inserimento di una nuova disposizione (art. 97-bis RE) di esentare i medesimi soggetti dagli obblighi di comunicazione alla Consob.

Emittenti strumenti finanziari diffusi

Il documento propone la modifica della disposizione sull'individuazione di "emittente strumenti finanziari diffusi" (art. 108 RE).

In tal senso, si chiarisce che tale qualifica si acquisita al momento in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 2-bis RE (azionisti diversi dai soci di controllo in misura superiore a 200 che detengono complessivamente una percentuale di capitale almeno pari al 5% e non redigono il bilancio in forma abbreviata) e non più dall'esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni predette.

Patti parasociali

E' specificato che la comunicazione da parte di soggetti aderenti ad un patto parasociale deve avvenire nel termine di cinque giorni dalla stipulazione del patto (art. 127, comma 2, RE).

Si dispone, inoltre, l'inserimento di un nuovo comma che stabilisce che tali obblighi di comunicazione possono essere assolti, per il tramite dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l'utilizzo della teleraccolta.

Organi di amministrazione e controllo

Più consistenti sono le modifiche proposte relative alla disciplina degli organi di amministrazione e controllo, che vengono raggruppate in tre distinte categorie.

1) Quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati agli organi di amministrazione e controllo

Si propone di rideterminare le soglie di individuazione delle sei classi dimensionali di capitalizzazione corrispondenti alle relative quote di partecipazione per la presentazione delle liste (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4,5%), previste nell'art. 144-quater RE.

A tal fine viene utilizzato un meccanismo che adotta, come grandezza di riferimento, la capitalizzazione media del mercato nel periodo 2007-2009, troncata al 10%.

2) Obblighi di pubblicità sui componenti degli organi di amministrazione e controllo
Il documento propone, attraverso una modifica della norma relativa alla pubblicità delle liste (art. 144-octies RE), che le stesse siano corredate dalla dichiarazione sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento, indipendentemente dal fatto che lo statuto faccia rinvio a tali ultimi requisiti.

È, inoltre, introdotto un ampliamento del regime della trasparenza anche successivamente alla nomina degli organi di amministrazione e controllo.

In particolare, viene inserito un nuovo comma, nella disposizione relativa alla composizione degli organi sociali (art. 144-novies RE).

La proposta in consultazione richiederebbe alle società di informare il pubblico degli esiti delle valutazioni effettuate sul possesso dei requisiti di indipendenza da legge, non solo in capo ai componenti dell'organo di amministrazione (art. 144-novies RE, comma 2, lett. a), ma anche in capo ai componenti dell'organo di controllo (art. 144-novies RE, comma 2, lett. b).

È stato infine previsto, che le informazioni riguardanti gli esiti delle valutazioni siano oggetto anche di informativa periodica nella relazione sul governo societario (art. 144-decies RE).

3) Obblighi di informativa alla Consob in materia di incarichi degli organi di controllo
Il documento contiene una serie di modifiche al blocco delle disposizioni regolamentari relative alla disciplina del cumulo degli incarichi e dei conseguenti obblighi informativi alla Consob (art. 144-duodecies e ss. RE).

In particolare, si propone di sostituire l'obbligo di dichiarazione annuale da parte del componente dell'organo di controllo alla Consob, nonché quello di avvenuto superamento (attualmente previsti dal Regolamento all'art. 144-quaterdecies) con una comunicazione da parte dello stesso da effettuarsi entro 10 giorni dall'assunzione o dalla cessazione dell'incarico di amministrazione e controllo.

Entro il medesimo termine, il soggetto interessato fornisce alla Consob eventuali variazioni degli altri incarichi in essere, dei propri dati anagrafici ecc. Inoltre, l'obbligo di rassegnare le dimissioni, "in caso di superamento dei limiti", nel sistema proposto, deve avvenire entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento e non più dall'avvenuta conoscenza (art. 144-terdecies RE).
È stato poi trasferito in capo alla Consob, l'obbligo di pubblicare, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite, rendendole disponibili sul sito (art. 144-quinquiesdecies RE).

(Assonime, nota del 02.03.2010)

5) Legge 25/2010 (cd. milleproroghe): Norme sull'attività d'impresa

La legge 26 febbraio 2010 n. 25 ha convertito in legge con alcune modifiche il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 sulla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (c.d. mille proroghe).

Assonime, con la **nota del 01.03.2010**, ha anche illustrato le novità riguardanti l'attività di impresa.

La legge di conversione ha confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell'avvio a regime del sistema di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica oppure della carta nazionale dei servizi (articolo 1, comma 5).

Essa ha esteso al tutto l'anno 2010 la possibilità per le regioni e gli enti locali di certificare a favore di creditori di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari (articolo 1, comma 16).

Tra le novità rilevanti per l'attività d'impresa vi è anche il rinvio, fino a 1° gennaio 2011, del termine entro il quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea dalle amministrazioni ed enti pubblici cesseranno di avere effetto di pubblicità legale (articolo 2, comma 5).

In tema di infrastrutture e trasporti, l'articolo 5 prevede diverse proroghe.

In primo luogo al fine di non interrompere l'iter di alcuni procedimenti in corso per l'affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti, il termine per la conclusione di detti procedimenti è prorogato al 31 dicembre 2010 (comma 1).

In attesa del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, l'entrata in vigore del divieto di utilizzare gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di contratti pubblici è rinviata al 30 aprile 2010 (comma 4).

Il blocco dell'adeguamento di diritti, contributi o tariffe, che è prorogato al 31 dicembre 2010, non si applica oltre che ai servizi idrici e ai settori dell'energia elettrica e del gas, anche ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate (comma 7).

In materia sanitaria, la legge di conversione prevede che fino al 31 dicembre 2011 le materie prime utilizzate per la produzione di medicinali importate da Stati terzi devono essere corredate di una certificazione di qualità rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale; dal 1° gennaio 2012 il certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione deve essere rilasciato dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea (articolo 6, comma 4).

In materia ambientale, restano invariati i termini di proroga previsti dal decreto legge.

In particolare il termine entro cui i comuni possono scegliere se passare dall'attuale regime di prelievo sui rifiuti alla tariffa integrata ambientale è fissato al 30 giugno 2010 (articolo 8, comma 3).

È invece prorogato fino al 2013 il termine entro cui i gestori di impianti devono adeguarsi alle disposizioni previste dal Codice dell'ambiente in tema di prevenzione e limitazioni delle immissioni nell'atmosfera (articolo 8, comma 3bis).

Inoltre a partire dal 1° gennaio 2011 ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 8, comma 4bis).

Infine viene prorogato fino al 30 aprile 2010 il termine entro cui i centri di raccolta dei rifiuti urbani devono adeguarsi alla normativa sulla raccolta differenziata (articolo 8, comma 4ter).

L'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessi nel mercato dopo il 13 agosto 2005 è stabilita al 31 dicembre 2010 (articolo 9, comma 2).

Infine, la legge di conversione ha introdotto nuove disposizioni.

In particolare in tema di riduzione degli enti pubblici, l'articolo 10-bis, comma 1 ha precisato che la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali al 31 dicembre 2009 non sono stati emanati i regolamenti di riordino riguarda solo quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità.

In tema di semplificazione normativa, il comma 4 dell'articolo 10-bis ha modificato la disciplina relativa all'adozione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe sulla riduzione delle leggi: trascorso il termine senza che la commissione parlamentare per la semplificazione abbia reso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

6) Altre di fisco:

- Biodiesel: Assegnate quote per l'anno 2010

Biodiesel: Assegnazione, per l'anno 2010, della quota generica di contingente di biodiesel agevolato in applicazione dell'articolo 22-bis, comma 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e del Decreto Interministeriale 3 settembre 2008, n.156.

L'atto delle dogane è stato pubblicato il 02.03.2010.

Suddivisa la quota preliminarmente assegnabile per l'anno 2010. Sono state accolte le istanze

presentate da talune Società.

In caso di accertata mancanza dei requisiti di partecipazione una società sarà esclusa dall'assegnazione.

L'atto **dell'Agenzia delle Dogane (Protocollo: 25551 RU/DCAC/V del 24.02.2010)** può essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi del D.L.vo n.546/1992.

- Locazioni: Indice Istat di gennaio 2010

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2010, resi noti ai fini delle locazioni di immobili.

L'indice dell'inflazione di gennaio è salito al 1,3%.

(Comunicato Istat pubblicato sulla G.U. n. 49 del 01.03.2010)

- Prorogati i termini per l'iscrizione al SISTRI: In G.U. il decreto che modifica il

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

E' stato pubblicato in G.U. il D.M. che modifica ed integra il D.M. 17.12.2009 che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

I termini di cui all'art. 3, comma 1 del citato D.M. 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono stati prorogati di 30 giorni.

Il medesimo Decreto 17 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla precedente G.U. n. 9 del 13.01.2010, supplemento ordinario n.10: E' stata, quindi, prevista inizialmente l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, operativa dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del predetto D.M. 17.12.2009.

(D.M. Ministero dell'Ambiente 15/02/2010, in GU n. 48 del 27-2-2010)

- Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento

Sono state pubblicate in G.U. le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento.

(Provvedimento del 15.02.2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01.03.2010, supplemento ordinario)

- Anche i notai potranno utilizzare la firma digitale

Anche i notai potranno utilizzare la firma digitale. Lo prevede lo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in attuazione alla delega conferita con la legge n. 69/2009.

Il provvedimento introduce disposizioni di dettaglio che consentano ai notai, coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere gli stessi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale.

Il testo verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere.

- Piccola proprietà contadina prorogata con meno vincoli

Riaperti i termini per i benefici della piccola proprietà contadina introdotta nella legge di conversione del D.L. n. 194 del 2009 (cosiddetto "milleproroghe" - legge n. 25 del 2010) che, per effetto della diversa formulazione letterale, può essere interpretata come una nuova agevolazione sganciata dai precedenti vincoli.

L'agevolazione riguarda gli acquisti a titolo oneroso di terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (Iap) e dalle società agricoli aventi la medesima qualifica del D.Lgs. 99/2004.

Il beneficio consiste nell'imposta di registro ipotecaria in misura fissa con imposta catastale all'1%.

Dai primi pareri dottrinali è parso che il legislatore abbia voluto svincolare l'agevolazione dalle norme previste dalle legge 604/1954 che disponevano diversi vincoli.

- Niente Ici sull'area verde dove è impossibile costruire

L'area destinata a verde pubblico, nella quale è preclusa al privato qualunque possibilità di trasformazione edificatoria, non è qualificabile come area edificabile e quindi non è soggetta ad Ici.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione con la sentenza 4657/2010**.

Il comune pretendeva di applicare l'Ici su un'area destinata a verde pubblico, commisurata al valore venale del suolo.

Come rilevato in Dottrina, la definizione di area edificabile è unitaria per tutte le imposte ed è contenuta nell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l